



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 552 del 22/04/2021

Determina del Responsabile N. 44 del 22/04/2021

PROPOSTA N. 616 del 22/04/2021

OGGETTO: Comune di Folignano.

Verifica di Assoggettabilità alle procedure di valutazione ambientale strategica (art. 12 del D.Lgs. 152/06), relativa alla variante al vigente PRG per la realizzazione della nuova sede municipale.

Class. 20VAS038

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Folignano con nota prot. n. 18340 del 18.12.2020, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 18.12.2020 con protocollo n. 21739, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali per la VAS approvate con delibera di GR n. 1647/2019, relativa alla variante al vigente PRG per la realizzazione della nuova sede municipale;

Vista la nota provinciale prot. n. 6369 del 26.03.2021 con la quale è stato comunicato al Comune di Folignano che non ricorrendo le condizioni per attivare il procedimento in forma semplificata risulta necessaria la verifica di assoggettabilità a VAS in forma ordinaria;

Vista la nota comunale prot. n. 5042 del 29.03.2021 con la quale è stato trasmesso il rapporto preliminare di screening in forma ordinaria;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore Pianificazione Territoriale in data 21.04.2021, di seguito integralmente trascritto:

"""""""" Con nota prot. n. 18340 del 18.12.2020, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 18.12.2020 con protocollo n. 21739, il Comune di Folignano, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, in merito alla variante al vigente PRG relativa alla realizzazione della

nuova sede municipale, nel seguito diffusamente descritta; in allegato alla stessa è stata trasmessa la seguente documentazione:

- Rapporto Preliminare di Screening semplificato su modello Regione Marche;
- Relazione tecnica in accordo al punto 1 dell'Allegato I Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i

Con nota prot. n. 3392 del 16.02.2021, lo Scrivente Settore ha trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, la sopra elencata documentazione inviata dal Comune di Folignano.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e dalla lettera A.4) della delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- ASUR Marche Area Vasta n.5;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno;
- AATO n. 5 Marche Sud;
- CIIP poliservizi;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DLgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

L'AATO n.5 Marche Sud, con nota prot. n. 5874 del 19.03.2021, ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla VAS della variante di cui in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

- *rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel parere del Gestore CIIP S.p.a.;*
- **scarico delle acque meteoriche:** *la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condottata presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N. 145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.;*
- **eventuale spostamento degli impianti tecnologici** *(idrici e fognari) per esigenze di cantiere è soggetto ad esplicita autorizzazione del Gestore con oneri a carico del richiedente.*

La CIIP Poliservizi, con nota prot. n. 3738 del 01.03.2021, ha verificato che la variante al vigente PRG non ha un impatto significativo sull'ambiente ed ha comunicato quanto segue:

la variante in oggetto non necessita della realizzazione di nuove reti idriche fognarie e pertanto possono essere eseguiti delle normali diramazioni da collegare agli impianti idrici e fognari acque nere esistenti, adeguati alle normative vigenti, con l'ubicazione a confine della proprietà sia dell'apparecchio di misura (contatore impianto idrico), sia del pozzetto di consegna (impianto fognature acque nere);

relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condottata presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N. 145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.;

Il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno, con nota prot. n. 4239 del 25.02.2021, ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla VAS della variante di cui in oggetto, con la seguente prescrizione:

- **è vietato il recapito in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e delle tettoie, ai sensi dell'art. 41, commi 5 e 6, delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010).**

L'ASUR Marche Area Vasta n. 5 e la Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno non hanno espresso alcun parere in merito.

Con nota provinciale prot. n. 6369 del 26.03.2021 è stato comunicato al Comune di Folignano che per la pratica di che trattasi risulta necessario avviare la verifica di assoggettabilità a VAS in forma ordinaria in quanto da un esame del rapporto preliminare di screening in forma semplificata inviato, si è rilevato che la variante proposta determina un aumento del carico urbanistico.

Con nota prot. n. 5042 del 29.03.2021 il Comune di Folignano ha trasmesso il rapporto preliminare di screening in forma ordinaria, comunicando altresì di non ritenere necessario coinvolgere ulteriormente i soggetti competenti in materia ambientale in considerazione del fatto che il rapporto preliminare in forma semplificata riporta tutti i contenuti così come rielaborati nello screening ordinario oggetto del presente procedimento.

CONTENUTI DEL PIANO

La variante in esame riguarda un'area sita nel Capoluogo di Folignano, in via "Vie Vecchie", avente destinazione urbanistica di "Zona F - verde pubblico attrezzato" nel vigente PRG adeguato al PPAR di cui all'art. 19 delle relative NTA.

La variante in esame, al fine di consentire la realizzazione della nuova sede municipale in quanto quella esistente è stata ritenuta inagibile a seguito della serie di eventi sismici avvenutisi a far data da agosto 2016, prevede la modifica della destinazione urbanistica in "Zona F - attrezzature di interesse pubblico", normata dall'art. 22 delle NTA del vigente PRG nel quale sono definite come le "aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche, attraverso la procedura di cui al D.P.R. 327/2001, o di pubblica utilità. Le strutture previste in queste zone sono pubbliche o di pubblica utilità e sono relative ad attività collettive e di tipo sociale, culturale, religioso, ricreativo, sanitario, amministrativo, commerciale - direzionale (sedi comunali, edifici scolastici, luoghi per il mercato, cinema e teatro, chiese e luoghi di culto, ambulatori e servizi sanitari, caserma, banche, uffici postali e per enti pubblici ecc...). L'attuazione avviene attraverso intervento edilizio diretto esclusivamente nelle aree per le quali il P.R.G. ne individua la destinazione d'uso."; i parametri urbanistico-edilizi previsti sono:

IF = 3 mc/mq

Hmax = 12,00 m

Distanza dai confini = 5,00 m

Distanza dalle strade = 5,00 m

Distanza tra fabbricati = 10,00 m.

CONTENUTI DELLA SCHEDA DI SINTESI

Nella scheda di sintesi predisposta dal Dirigente del Servizio Urbanistica Comunale risulta che la variante:

- non definisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione o comunque la realizzazione di progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA);
- non ricade in area SIC e/o ZPS;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- ricade all'interno di un'area B di rilevante valore di cui all'art. 23 delle NTA del PPAR;
- è relativa ad un'area avente destinazione urbanistica di zona a verde pubblico attrezzato di cui all'art. 19 delle NTA del vigente PRG;

- propone di modificare la destinazione urbanistica in zone per attrezzature di interesse pubblico di cui all'art. 22 delle NTA del vigente PRG;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii.;
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- non contiene ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- le acque nere e bianche verranno allacciate alla pubblica fognatura;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all'art. 11 della LR n. 6/2005;
- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie di alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante al PRG; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida approvate con delibera di GR n. 1647/2019, del Decreto del Dirigente della PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 13 del 17.01.2020 e con riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il Rapporto Preliminare semplificato risulta articolato come di seguito meglio specificato.

Sezione 1 "Informazioni generali"

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening. La fase di screening verifica se le azioni previste dal Piano avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica.

La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se il Piano possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione "dei possibili impatti ambientali significativi" a seguito dell'attuazione del Piano attuativo in esame (come prescritto dall'art.13 comma t del D.Lgs n.152/2006).

Sezione 2 "Rilevanza del piano o del programma"

Viene evidenziato che la variante non è in grado di produrre effetti in piani o programmi sotto ordinati e che non emergono rilevanti interazioni tra la stessa e gli aspetti ambientali, trattandosi di una trasformazione all'interno del tessuto urbano esistente; data la sua natura viene specificato che non può avere effetti esterni ai confini amministrativi.

Sezione 3 "Caratteristiche del piano o programma"

E' stata condotta l'analisi dei piani e programmi ritenuti pertinenti la variante di che trattasi in considerazione dell'ambito territoriale e settoriale d'intervento della stessa; tale analisi ha consentito di verificarne la coerenza rispetto ai vari livelli di pianificazione e programmazione. Viene indicato che la variante risulta conforme agli strumenti di pianificazione territoriale sovra comunali (PTC e PPAR) e che l'area in argomento non risulta interessata dalla presenza di vincoli del PPAR e da vincoli paesaggistici previsti dal D.Lgs. 42/2004; la stessa non ricade all'interno delle perimetrazioni a rischio del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e in aree naturali protette.

Sezione 4 "Caratteristiche delle aree che possono essere interessate"

In considerazione della natura e delle caratteristiche della variante - ubicazione in un contesto urbanizzato e modifica puntuale del vigente PRG relativa al cambio di destinazione d'uso di una ridotta area a livello locale - dell'assenza di unità ambientali naturalistiche ed ecosistemiche pregiate, vulnerabili o potenzialmente critiche, viene ritenuto che la variante non possa avere rilevanti interazioni sia dal punto di vista ambientale che nel contesto territoriale di riferimento.

Sezione 5 “Caratteristiche degli effetti ambientali”

Viene evidenziato che la trasformazione urbanistica in argomento riguarda un'area che si trova già integrata in un ambiente fortemente urbanizzato e che pertanto non comporta variazioni alle infrastrutture stradali presenti, alle reti di fognatura e di adduzione idrica, alla rete di fornitura di energia elettrica.

Sono stati poi analizzati i diversi aspetti del “sistema ambiente” inteso in termini ecologici come sistema di relazioni tra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli, ed economici che possono essere interessati dalla trasformazione urbanistica.

Dall'esame dei temi ambientali considerati quali biodiversità degli habitat naturali, idrogeologia, suolo e sottosuolo, paesaggio, beni culturali, popolazione, aria, acqua, si è rilevato che nessuno di essi ha un impatto significativo sull'ambiente.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta e visti i pareri espressi dagli SCA si ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla variante al vigente PRG proposta.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., la variante al vigente PRG del Comune di Folignano relativa alla modifica della destinazione urbanistica di un'area da “Zona F - verde pubblico attrezzato” a “Zona F - attrezzature di interesse pubblico”, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno, nota prot. n. 4239 del 25.05.2021, AATO n. 5 Marche Sud, nota prot. n. 5874 del 19.03.2021 e CIIP Poliservizi nota prot. 3738 del 01.03.2021), con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di adozione o di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali, sarà necessario valutare la conformità della variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere del Comune di Folignano (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle eventuali modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi al successivo procedimento di cui all'art. 26 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

D E T E R M I N A

- A. l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., della variante al vigente PRG del Comune di Folignano relativa alla modifica della “Zona F - verde pubblico attrezzato” a “Zona F.- attrezzature di interesse pubblico” per la realizzazione del nuovo municipio, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (Settore III Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno, nota prot. n. 4239 del 25.05.2021, AATO n. 5 Marche Sud, nota prot. n. 5874 del 19.03.2021 e CIIP Poliservizi nota prot. 3738 del 01.03.2021), con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di adozione o di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali, sarà necessario valutare la conformità della variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere del Comune di Folignano (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle eventuali modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi al successivo procedimento di cui all'art. 26 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii..

- B. gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C. di trasmettere copia del presente atto ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati nel presente procedimento;
- D. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Folignano quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- E. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- F. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- G. Di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- H. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorno con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente ad interim del Settore

(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, lì 22/04/2021

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO